

SOMMARIO: 1. *I diversi argomenti trattati*.- A. Attività della Segnatura come organo amministrativo.- B. Attività della Segnatura Apostolica come tribunale amministrativo.- a. Il valore dato alla concordia e alla riconciliazione.- b. L'indispensabilità delle esigenze di giustizia.- 2. *Sarà il discorso del quattro febbraio 2011 il primo di un susseguirsi di discorsi del Papa alla Segnatura Apostolica?*

Nella prima riunione plenaria della Segnatura Apostolica tenuta dopo la promulgazione della *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*¹, Benedetto XVI ha rivolto un discorso ai partecipanti nel quale ha trattato diverse tematiche relative alla funzione del dicastero. Si tratta della prima udienza e del primo discorso di un Pontefice alla plenaria della Segnatura, almeno dalla cost. ap. *Sapienti consilio* di san Pio X, del 29 giugno 1908.

1. *I diversi argomenti trattati*

A. *L'attività della Segnatura come organo amministrativo.*

Il Papa ha dedicato una prima parte del suo intervento all'attività di tutela della retta amministrazione della giustizia, che la Segnatura Apostolica svolge non tanto come Supremo Tribunale quanto come organo amministrativo.

Se si tiene conto dell'innovazione contenuta nella parte finale dell'articolo 112 della *Lex propria*, cioè che "i Padri della Segnatura Apostolica, insieme al Segretario, (...) trattano le questioni generali riguardanti la retta amministrazione della giustizia"², è desumibile pensare che a motivare primariamente la riunione plenaria del dicastero sia stato, almeno come concausa, l'adempimento di tale mansione, stabilita *ex lege*. Nondimeno, il Papa ricorda nel discorso che la "funzione di codesto Tribunale, infatti, non si esaurisce nell'esercizio supremo della funzione giudiziale, ma conosce anche come suo ufficio, nell'ambito esecutivo, la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nel Corpo ecclesiale (cfr Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 121; *Lex propria*, art. 32³)". Tale vigilanza sulla retta amministrazione della

* Pubblicato in «Ius Ecclesiae» 23 (2011), pp. 490-499.

¹ Si veda BENEDETTO XVI, lett. ap. *motu proprio data, Antiqua ordinatione*, mediante la quale ha promulgato la *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, in AAS 100 (2008), pp. 513-538; [btcaiy](#) (in seguito citata come LPSA).

² Il testo completo della traduzione all'italiano dell'art. 112 LPSA è il seguente: "I Padri della Segnatura Apostolica, insieme al Segretario, esaminano ed approvano il testo di un decreto generale esecutivo o di una istruzione preparato in Congresso, come pure trattano le questioni generali riguardanti la retta amministrazione della giustizia".

³ Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988), pp. 841-924 (in seguito citata come PB), art. 121 (traduzione all'italiano): "Questo Dicastero, oltre ad esercitare la funzione di Supremo Tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa"; art. 32 LPSA (traduzione all'italiano): "Il Dicastero, oltre al compito che esercita di Supremo Tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa".

giustizia comprende un aspetto di controllo ma anche un'importante attività di promozione⁴, come anche si deduce dal riferimento del Papa all'individuazione "di strategie per la valorizzazione delle risorse umane e istituzionali nei tribunali locali, nonché l'esercizio costante della funzione di indirizzo rivolta ai Moderatori dei tribunali diocesani e interdiocesani, ai quali compete istituzionalmente la responsabilità diretta per l'amministrazione della giustizia".

Tuttavia, preme a Benedetto XVI mettere in risalto che tale servizio della Segnatura Apostolica non è in favore di un'ipotetica retta amministrazione della giustizia estrinseca o meramente formalistica, perché è un contributo che veramente giova all'intera Chiesa e ai singoli fedeli. Quest'idea viene confermata con due significativi riferimenti, all'esortazione apostolica postsinodale *Sacramentum caritatis* il primo, e all'istruzione *Dignitas connubii*, il secondo, concernenti aspetti sostanziali del buon governo ecclesiale, come sono il primato della verità, il rispetto del diritto, la probità dell'agire degli organi pubblici, la sollecitudine-prontezza-celerità d'intervento, l'adeguata preparazione del personale impegnato, la vicinanza ai fedeli, la semplicità. Sono questi alcuni dei valori dell'azione giuridica pubblica ecclesiale, che delineano parametri sicuri di coerenza con l'essere della Chiesa.

Il Papa aggiunge un cenno alla funzione di tutela della retta giurisprudenza, compresa nella vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia⁵. Lo svolgimento di tale compito, che avviene "in sinergia con il Tribunale della Rota Romana"⁶, è qualificato dal Pontefice come "provvidenziale per la Chiesa". In un simile contesto si spiega che il Papa voglia auspicare uno studio proficuo da parte della stessa plenaria, di uno dei temi previsti per la riunione, vale a dire, la retta giurisprudenza da proporre in materia di *error iuris* quale motivo di nullità matrimoniale⁷.

⁴ Cf. F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex propria*, in AA. VV. (a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, pp. 199-211.

⁵ Art. 111 LPSA § 1. "Qualora siano state rilevate gravi irregolarità, in Congresso si decide in merito alle disposizioni da dare al tribunale affinché venga tutelata la retta giurisprudenza o venga in seguito osservata la procedura stabilita dal diritto, relativamente al trasferimento della causa ad un altro tribunale, circa la sospensione dell'esecuzione della decisione già presa, come pure riguardo all'ispezione del tribunale". § 2. "In caso d'urgenza, affinché non si causi un danno irreparabile, la sospensione dell'esecuzione della decisione giudiziale, avuto il voto del Promotore di giustizia o del Difensore del vincolo, può essere ordinata dal Prefetto o dal Segretario, finché la questione non verrà valutata in Congresso". § 3. "Tutte le volte che si vedrà necessario per tutelare la retta giurisprudenza, la Segnatura Apostolica può chiedere al Sommo Pontefice la potestà di giudicare anche sul merito". Cf. anche V. DE PAOLIS, *La funzione di vigilanza della Segnatura sulla retta giurisprudenza*, in AA. VV. (a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 213-238.

⁶ Nel suo discorso il Papa accenna all'art. 126 della cost. ap. *Pastor bonus*, relativo al Tribunale Apostolico della Rota Romana, che recita così: "Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore".

⁷ Come si apprende da una menzione del Prefetto della Segnatura, card. Raymond L. Burke nel discorso di saluto e ringraziamento al Papa, tenuto durante l'udienza del 4 febbraio 2011, la sessione plenaria ha deliberato anche sulla decisione concernente la conservazione degli atti giudiziari delle cause (cf. *L'Osservatore Romano*, 5 febbraio 2011, p. 8).

B. L'attività della Segnatura Apostolica come tribunale amministrativo.

Successivamente il Papa tratta un altro ambito di competenza della Segnatura Apostolica, in questo caso, come Tribunale, vale a dire, la materia attinente al contenzioso amministrativo⁸.

Risulta significativo che, in questa parte, il Papa si riferisca alle "armi" spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della penitenza. Questo "arsenale" è sempre necessario per portare avanti qualsiasi attività nella Chiesa, il cui fine – la santificazione – è spirituale. Quindi sono le "armi spirituali" quelle che vanno messe in campo anzitutto per affrontare gli ostacoli che si oppongono al fine della Chiesa, fra i quali, l'ingiustizia. Tuttavia, il Papa, per riferirsi ai processi o ai tentativi di conciliazione, non usa il paragone che relativo alle "armi" giuridiche e preferisce delle espressioni diverse come "servizi di primaria importanza", "strumenti di giustizia", "luoghi di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa", il che è, mi pare, un riflesso della cura con la quale il Pontefice vuole trasmettere la propria fiducia nell'ecclesialità del diritto canonico e, precisamente, nell'operato della Segnatura in questo delicato settore.

Vorrei soffermarmi brevemente su due concetti sviluppati dal Papa. Il primo è il valore dato alla concordia e alla riconciliazione; il secondo è l'indispensabilità delle esigenze di giustizia.

a. Il valore dato alla concordia e alla riconciliazione.

Su questo tema Benedetto XVI cita il primo paragrafo del can. 1733 CIC come punto di riferimento e aggiunge che, quando non sia possibile comporre pacificamente la controversia fra il ricorrente e l'autorità, allora si dovrà ricorrere alla soluzione giudiziale.

Il can. 1733 CIC non ha precedenti nel CIC del 1917, anche perché è un canone connesso con la normativa riguardante i ricorsi contro gli atti amministrativi e, come si sa, nel CIC del 1983 la materia degli atti amministrativi singolari è davvero innovativa rispetto al CIC precedente⁹. Quindi, anche il can. 1733 va inquadrato nella novità formulata dal settimo principio direttivo approvato

⁸ Che il Papa sicuramente conosce bene perché il card. Ratzinger è stato membro del Supremo Tribunale per due anni nel periodo 1984-1986, ponente in una causa che ha segnato un passo in avanti nella giurisprudenza del contenzioso amministrativo del diritto canonico. Cf. SEG NATURA APOSTOLICA, *coram* Ratzinger, sentenza, *Romana*, 27 ottobre 1984, *Dimissionis a munere docendi*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 96/2 (1985), pp. 260-270; ID., decreto, 1° giugno 1985, in *ibidem*, p. 261 in calce. Cfr. J. LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. «Pastor bonus»*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, pp. 121-122. Su queste decisioni *coram* Ratzinger vi è numerosa bibliografia. Ad es., fra gli studi del volume di E. BAURA e J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa*, cfr.: E. BAURA, *Analisi del sistema canonico di giustizia amministrativa*, p. 54; F. DANEELS, *Il contenzioso-amministrativo nella prassi*, p. 308; C. GULLO, *La prova nel contenzioso amministrativo*, p. 373; J. LLOBELL, *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, p. 270; G.P. MONTINI, *L'esecuzione delle pronunce giudiziali della Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo*, p. 394. Inoltre, cf. B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Napoli 2007, pp.163, 173, 184, 188, 310.

⁹ Cf. J. CORSO, *I modi per evitare il giudizio amministrativo*, in AA. VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, pp. 42-49

dall'assemblea generale del Sinodo dei Vescovi nel 1967. Ritengo utile ricordarlo anche qui – almeno una parte di esso –, giacché offre una cornice di collegamento con il Concilio Vaticano II poiché *i principia* per la riforma, in un certo senso, erano la traduzione giuridica del Concilio¹⁰: «Vanno riconosciuti i diritti soggettivi veri e propri senza i quali è difficile concepire un ordinamento giuridico della società. Perciò occorre proclamare nel diritto canonico che il principio della tutela giuridica va applicato in modo uguale ai superiori e ai sudditi, cosicché scompaia totalmente qualsiasi sospetto di arbitrio nell'amministrazione ecclesiastica. Tale finalità si può ottenere soltanto mediante una saggia disposizione giuridica dei ricorsi, per cui chiunque ritenga lesa il proprio diritto dall'istanza inferiore, lo possa efficacemente tutelare nell'istanza superiore. Mentre i ricorsi e gli appelli giudiziari sembrano sufficientemente regolati secondo le esigenze della giustizia nel CIC, l'opinione comune dei canonisti invece ritiene che i ricorsi amministrativi nella prassi ecclesiastica e nell'amministrazione della giustizia siano fortemente carenti [...]»¹¹. Considero utile completare il quadro di riferimento con due canoni di portata costituzionale come sono il can. 209 CIC, che nel §1 stabilisce che “i fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa” nonché il § 2 del can. 212, quando afferma che “i fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri”.

Le contese che sono oggetto dell'attività della Segnatura nell'ambito contenzioso amministrativo, avvengono tra autorità esecutive (dicasteri) e soggetti amministrativi, a motivo di un atto amministrativo singolare. Occorre predisporre tutti i mezzi idonei per ricomporre queste controversie senza deteriorare la *communio*. Da qui emerge il rilievo del dialogo per arrivare a delle soluzioni eque. Tale mezzo è favorito dall'attuazione del disposto del can. 1733 CIC e di un altro can., il 1446 § 1 CIC, che stabilisce: “Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, si impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente”¹². Perciò si può parlare di un principio giuridico operante configurabile come *favor conciliationis*¹³. Di fatto, quando si verifica una divergenza tra l'autorità esecutiva emanante un atto amministrativo e il governato, cioè, il soggetto passivo che si ritiene onerato dal provvedimento, sussistono due sistemi validi per custodire la *communio*: trovare l'accordo tra le persone coinvolte tramite la composizione pacifica¹⁴ o rinvenire la soluzione al litigio tramite un organo pubblico competente, dotato di potestà esecutiva o giudiziale. Il *favor*

¹⁰ Cf. AA. VV., *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio*, a cura di J. Canosa, Milano 2000.

¹¹ Traduzione all'italiano di una parte del testo del 7° Principio, SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, 1 (1969), p. 83.

¹² Cf. art. 78 LPSA.

¹³ Cf. F. LANCELOTTI, *Conciliazione delle parti* in *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII, Milano 1961, pp. 397-419.

¹⁴ La dottrina individua tre caratteristiche di ogni buon accordo, che deve essere pacifico, rapido e giusto (cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. 456).

conciliationis indica come preferibile il primo di questi sistemi¹⁵, ma non si deve scartare o rendere nella pratica non utilizzabile il secondo, come se fosse un mezzo straordinario o moralmente censurabile.

b. *L'indispensabilità delle esigenze di giustizia.*

Benedetto XVI sottolinea nel discorso la necessità, e la conseguente non dispensabilità, della giustizia, per mantenere la *communio*: "Il faticoso ristabilimento della giustizia è destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l'Autorità ecclesiastica. Infatti la pace interiore e la volenterosa collaborazione dei fedeli nella missione della Chiesa scaturiscono dalla ristabilita coscienza di svolgere pienamente la propria vocazione. La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia". Sono parole del discorso commentato che ricordano il passo dell'enciclica di Benedetto XVI *Caritas in veritate*, del 29 giugno 2009, n. 6: "*La carità eccede la giustizia*, perché amare è donare, offrire del "mio" all'altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è "suo", ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso «donare» all'altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, o una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è «inseparabile dalla carità» [nota: Paolo VI, Lett. enc. *Populorum progressio* (26 marzo 1967), 22: AAS 59 (1967), 268; cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo

¹⁵ Nell'esperienza giuridica sono frequenti le esortazioni ad evitare i processi. Si veda, ad esempio, l'epigrafe attribuita al giurista Tommaso da Caponago nella lapide della Piazza de' Mercanti in Milano; si trova oggi nell'attuale ingresso del "Broletto nuovo", l'antico Palazzo di Giustizia:

In controversijs causarum corpo-
rales inimicitie oriuntur, fit
amissio expensarum, labor ani-
mi exercetur, corpus cottidie
fatigatur, multa et inhonesta
crimina inde consequuntur, bona
et utilia opera posponuntur,
et qui sepe credunt obtinere
frequenter subcumbunt, et si
obtinent, computatis laboribus
et expensis, nichil acquirunt.
Thomas de Caponago scripsit, 1448.

contemporaneo *Gaudium et spes*, 69], intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della carità o, com'ebbe a dire Paolo VI, «la misura minima» di essa [nota: *Discorso per la giornata dello sviluppo* (23 agosto 1968): AAS 60 (1968), 626-627], parte integrante di quell'amore «coi fatti e nella verità» (1 Gv 3,18), a cui esorta l'apostolo Giovanni. Da una parte, la carità esige la giustizia: il riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli. Essa s'adopera per la costruzione della "città dell'uomo" secondo "diritto e giustizia". Il Papa continua nell'Enciclica: "Dall'altra, la carità supera la giustizia e la completa nella logica del dono e del perdono [nota: Cf. Giovanni Paolo II, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002*: AAS 94 (2002), 132-140]. La "città dell'uomo" non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. La carità manifesta sempre anche nelle relazioni umane l'amore di Dio, essa dà valore teologale e salvifico a ogni impegno di giustizia nel mondo".

Non occorre aggiungere molto, perché le parole del Papa sono cariche di significato ma come riepilogo, si può concludere che sebbene la giustizia non possa riuscire, da sola, a procurare il vero bene alle persone, essa è la prima via della carità e non si può farne a meno, come neanche si può prescindere nella Chiesa "in terris" dagli strumenti giuridici processuali, quando veramente sono giusti. Rimarcherei, a questo proposito la non casuale menzione che il Pontefice fa nel suo discorso alla motivazione della decisione giudiziale in rapporto con la comunione. Il tutto, fra l'altro, conferma l'importanza del settimo principio per la riforma del CIC e di tutta la riflessione della dottrina sulla ecclesialità del processo canonico¹⁶.

2. Sarà il discorso del quattro febbraio 2011 il primo di un susseguirsi di discorsi del Papa alla Segnatura Apostolica?

Si è trattato del discorso tenuto dal Pontefice durante l'udienza concessa alla riunione plenaria della Segnatura Apostolica, nella forma comune ad ogni dicastero della Curia romana (Cfr Cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, art. 11; *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, artt. 112-117)¹⁷. Una riunione plenaria diversa, quindi, dalle plenarie

¹⁶ Cf., ad esempio, per tutti J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE, *Inaugurazione anno accademico 2004-05*, Roma, 2004, pp. 103-123, e in J.J. Conn e L. Sabbarese (a cura di), *«Iustitia in caritate»*. *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano, 2005, pp. 507-522.

¹⁷ PB 11: Art. 11 § 1. Gli affari di maggiore importanza, a seconda della natura di ciascun Dicastero, sono riservati alla Plenaria. § 2. Per le questioni aventi carattere di principio generale o per altre che il Prefetto o il Presidente abbia ritenuto necessario che siano trattate in questo modo, tutti i Membri devono essere convocati tempestivamente per le sessioni plenarie, da celebrare, per quanto è possibile, una volta all'anno. Per le sessioni ordinarie, però, è sufficiente la convocazione dei Membri che si trovano nell'Urbe. § 3. A tutte le sessioni partecipa il Segretario con diritto di voto. Per quanto riguarda il *Regolamento Generale della Curia Romana* (RGCR), Titolo III *Sessione plenaria e ordinaria dei Dicasteri* Art. 112 § 1. Alla Sessione plenaria dei singoli Dicasteri sono convocati tutti i Membri. Essa è tenuta secondo le necessità, in data da concordare con la Segreteria di Stato. § 2. Alle Sessioni ordinarie sono convocati i Membri residenti a Roma e possono prendervi parte anche gli altri Membri. Art. 113 § 1. Nella Sessione plenaria, dopo che ne è stato informato il Sommo Pontefice, sono trattate le questioni di maggiore importanza, che abbiano natura di principio generale,

dei giudici, previste negli artt. 1 § 3 e 3 § 2, 1 LPSA¹⁸, come si evince dall'aggiunta dello scopo della sessione, che è la promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, e anche dalla menzione che fa il Papa del desiderio dei Membri della Segnatura espresso durante la preparazione della LPSA di poter dedicare appunto una *Congregatio* plenaria periodica alla promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, secondo quanto stabilito dalla LPSA, art. 112¹⁹.

La periodicità della sessione plenaria di questo tipo è una novità per la Segnatura. In passato c'era stato l'intervento della plenaria per l'approvazione di decreti generali esecutivi, ma non si è trattato di sessioni previste con scadenza periodica²⁰. Invece nella fase iniziata dopo la promulgazione della *Lex propria*, la riunione plenaria della Segnatura per trattare questioni di ambito amministrativo "si potrà tenere ogni due o tre anni" e "richiederà, comunque, una accurata preparazione"²¹.

Costituisce anche un elemento di novità per la Segnatura Apostolica che in occasione della riunione plenaria vi sia stata l'udienza pontificia nella quale il Pontefice ha pronunciato il discorso commentato. In altri dicasteri accade anche che, in occasione della sessione plenaria, il Papa riceva il dicastero e tenga un discorso. Benedetto XVI, da quando è Papa ha rivolto discorsi a dicasteri in occasione di plenarie in ben trentun volte: tre per la Congregazione per la Dottrina della Fede (2006, 2008, 2010), una per la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (2009), una per la Congregazione per il Clero (2009), una per la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica (2008), due per la Congregazione per l'Educazione Cattolica (2008, 2011), una per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (2011), due per il Pontificio Consiglio per i

o altre che il Capo Dicastero ritenga necessario. § 2. Ciascun Dicastero determina gli argomenti da sottoporre alle sessioni ordinarie. Art. 114 La documentazione relativa agli argomenti da sottoporre alle Sessioni plenarie e ordinarie, debitamente preparata, sarà spedita in tempo utile ai Membri convocati. Art. 115 § 1. Nella Sessione plenaria e ordinaria, cui presiede il Capo Dicastero, ha per primo la parola il Relatore; dopo di lui parleranno gli altri Membri secondo l'ordine di precedenza loro proprio o altro ordine concordato. § 2. Le proposte emerse vengono sottoposte, secondo i casi, a votazione e quindi presentate per la decisione al Sommo Pontefice. Art. 116: Quanto discusso nelle riunioni deve essere messo a verbale dal Sottosegretario, il quale avrà cura che al termine delle riunioni siano ritirati tutti i fascicoli riservati. Art. 117: Le risoluzioni e le relative decisioni del Sommo Pontefice saranno ordinariamente notificate ai Membri del Dicastero.

¹⁸ LPSA Art. 1 § 3: *Supremum Tribunal, nisi aliud caveatur, causas cognoscit per collegia, salva facultate Praefecti eas deferendi ad Signaturam Plenam.* Il Supremo Tribunale, se non si dispone diversamente, giudica le cause mediante collegi, salva la facoltà del Prefetto di deferire le cause a tutta la Segnatura. Art. 5 § 2. § 2. *Ipsius potissimum est:* 1° Collegium Iudicum constituere vel Signaturam Plenam convocare, designare Ponentem et Iudicum Sessionibus praeesse; È compito del Prefetto soprattutto: 1° costituire il Collegio dei Giudici o convocare tutta la Segnatura, designare il Ponente e presiedere alle sessioni dei Giudici.

¹⁹ Il card. Vallini si è riferito a questo desiderio quando ha descritto l'iter formativo della LPSA e le sue innovazioni: A. VALLINI, *Dalle Normae speciales alla Lex propria: itinerario di una riforma*, in AA. VV. (a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 57-75, p. 73. Cf. anche, Cf. F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex propria*, cit., pp. 204-205.

²⁰ Un caso è stato menzionato dal card. Vallini (A. VALLINI, *Dalle Normae speciales alla Lex propria: itinerario di una riforma*, cit., p. 73).

²¹ F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex propria*, cit., p. 205.

Laici (2008, 2010), tre per il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani (2006, 2008, 2010), tre per il Pontificio Consiglio per la Famiglia (2006, 2008, 2010), due per il Pontificio Consiglio «Cor Unum» (2008, 2009), tre per il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti (2006, 2008, 2010), una per il Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute (2007), una per il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso (2008), due per il Pontificio Consiglio della Cultura (2008, 2010), quattro per il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali (2006, 2007, 2009, 2011) e una Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (2011)²².

Nel summenzionato elenco non ho incluso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, al quale il Papa ha rivolto annualmente un discorso (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), e non l'ho fatto perché ritengo che i membri della Rota hanno l'udienza con il Papa e ricevono l'allocuzione pontificia in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale, con una finalità diversa da quella che ha la sessione plenaria degli altri dicasteri.

Tuttavia, non posso non riportare un testo che collega le annuali allocuzioni del Papa alla Rota Romana con i discorsi che il Pontefice potrebbe rivolgere alla Segnatura Apostolica.

Il compianto card. Mario Francesco Pompedda, quando era Prefetto della Segnatura Apostolica ha tenuto il 17 gennaio 2002 una conferenza presso la Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce, in occasione della celebrazione accademica di S. Raimondo di Penyafort, nella quale ha formulato il seguente auspicio: "Tra le modalità di cui l'amministrazione della giustizia nella Chiesa potrà giovare per rendersi sempre più inserita nella dinamica pastorale, da cui solo trae giustificazione e forza [nota: Cf. Giovanni Paolo II, *Ad Romanae Rotae praelatos auditores*, 17 gennaio 1998, n. 2, in AAS 90 (1998) 781-783], non si può non considerare l'opportunità che l'antica tradizione dell'annuale Udienda Pontificia accordata al Tribunale Apostolico della Rota Romana trovi, con le modalità che la Suprema Autorità e Benevolenza del Sommo Pontefice vorrà degnarsi di considerare, analoga o simile manifestazione per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Non si può infatti ignorare la forza formale e il vigore reale nel mondo del diritto e nella compagine ecclesiale delle allocuzioni del Romano Pontefice alla Rota Romana. Tanto più che frequentemente il Sommo Pontefice menziona la destinazione dell'allocuzione a tutti i tribunali della Chiesa (...)

Analogo beneficio avrebbe la sovrana condiscendenza del Sommo Pontefice nei confronti del Tribunale della Segnatura Apostolica, che potrebbe considerare aspetti dell'ambito giudiziario, normalmente ignorati nelle allocuzioni alla Rota Romana, quali per esempio, la difesa dei diritti dei fedeli nelle controversie amministrative; le questioni più direttamente attinenti alla sfera processuale [nota] e all'organizzazione dei tribunali; la vigilanza sulla giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, con interventi che non si limitino alla pur fondamentale e previa "diffusione dei volumi che raccolgono le vostre [=Rota Romana] sentenze" (...), ma considerino anche molteplici altri rimedi giuridici e non giuridici"²³.

²² I dati sono stati tratti dalla pagina web della Santa Sede.

²³ M. F. POMPEDDA, *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 675-691.

E' possibile dunque che ci si trovi dinanzi alla nascita di una tradizione e cioè, che periodicamente il Papa incontri i membri della Segnatura insieme al Segretario, agli ufficiali, ai referendari e agli avvocati? Se ciò accadrà – ed è da augurarsi che così avvenga – gli effetti saranno assai benefici e non soltanto per il dicastero ma in tanti altri ambiti. Di sicuro, il discorso che il Papa terrà in quell'occasione costituirà un avallo al prezioso contributo che la Segnatura Apostolica non tralascia di prestare con la propria attività al bene comune della Chiesa.